REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.N. 570/17

N. 1155/16 R.G.

N. CRON. 5665/17

N. REP.

Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

- dott. U. GIACOMELLI — Presidente Rel.
- dott. P. VELO — Giudice
- dott.ssa C. SANDINI — Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa, con ricorso in data 12.8.2016 da:

rappresentata e difesa dall'Avv. M. Fusina di Belluno anche quale domiciliatario, come da mandato a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONVENUTO CONTUMACE

P.M.

INTERVENUTO

Oggetto: separazione coniugale giudiziale

OGGETTO: ***ricorso per separazione coniugale giudiziale.***

Causa iscritta a ruolo in data 12.8.2016 al n. 1155/16 di R.G. e decisa in Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni della ricorrente:

Voglia il Tribunale adìto pronunciare la separazione personale tra i coniugi e con addebito al marito ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c. e, per l'effetto:

Minuta depositata in Cancelleria in data 19.07.2017

1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;

2) disporre l'affido esclusivo della figlia in favore della madre con residenza presso la stessa;

3) disporre a carico del Sig. , quale contributo per il mantenimento, un assegno in favore della figlia minore da versarsi alla madre di importo pari ad € 400,00/mese, con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di agosto 2017, salvo il diverso importo che dovesse emergere in corso di giudizio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia; prevedendo che i coniugi contribuiscano in ragione della metà ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia. L'importo sostenuto dal coniuge per il pagamento di dette spese dovrà essere contabilizzato complessivamente a fine mese all'altro coniuge al fine del rimborso della propria quota del 50%;

4) disporre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento, un assegno in favore della moglie di importo pari ad € 300,00/mese da versarsi alla stessa, con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di agosto 2017, salvo il diverso importo che dovesse emergere in corso di giudizio;

5) sia condannato il Sig. a tenere indenne e/o manlevare e/o, comunque, rimborsare la Signora da ogni richiesta di pagamento e/o somma comunque dovuta in ragione del contratto di finanziamento n. stipulato dai coniugi con Unicredit S.p.a.;

6) sia autorizzata la madre al rinnovo in via autonoma di ogni documento utile nell'interesse della figlia minore anche con riferimento al permesso di soggiorno ed ogni altro documento d'identità necessario;

7) sia addebitata la separazione al marito per la contrarietà palese del suo comportamento ai doveri derivanti ex lege dal matrimonio e per tutti i motivi esposti nelle premesse di suddetto atto;

8) sia disposto il rilascio del permesso di soggiorno e di alto documento d'identità e comunque idoneo all'espatrio ad entrambi i coniugi, indipendentemente dal consenso

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Conclusioni per il P.M.: "conclude per l'accoglimento della domanda introduttiva della causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.8.2016, adiva il tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito .

La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 16.11.2008, e che dall'unione era nata la figlia , il giorno .

A sostegno della domanda deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile dall'anno 2013, quando il marito aveva iniziato a sottoporre la ricorrente a maltrattamenti, con episodi di violenza ed abusi sessuali; a seguito della condanna inflitta dal tribunale di Belluno, ridotta alla pena di 3 anni e 10 mesi dalla Corte d'appello di Venezia, il marito aveva recentemente abbandonato la casa coniugale, senza dare più notizie di sé, disinteressandosi della figlia minore e ritornando a vivere in Albania.

La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale, con addebito al marito, e l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con la determinazione dell'obbligo di contribuzione in favore della figlia e della ricorrente.

All'udienza presidenziale del giorno 13.10.2016 compariva la sola ricorrente ed il presidente, provvedendo con ordinanza, pronunciava i provvedimenti temporanei, disponendo l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro 400, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie; nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

In data 19.10.2016 interveniva il pubblico ministero.

Si costituiva la sola attrice, insistendo nel ricorso.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del 15.3.2017 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni dell'attrice, precisate come in premessa, con assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito di comparsa conclusionale, termine scaduto il 14.4.2017.

Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data 16.3.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Dalla documentazione prodotta in atti risulta che , nata a (Albania), il e residente ad (BL), e , nato a (Albania) il giorno ,

hanno contratto matrimonio a (Albania) il giorno .

Dall'unione è nata la figlia , il giorno .

L'attrice, cittadina albanese, ha chiesto la pronuncia della separazione – con addebito al marito (cittadino albanese) per aver abbandonato la famiglia, essendo ritornato a vivere in Albania rendendosi irreperibile – e l'affidamento esclusivo della figlia minore, formulando inoltre la domanda di contributo al mantenimento in favore proprio e della figlia.

2.- Poiché la fattispecie in esame presenta elementi di estraneità (la cittadinanza straniera delle parti e la residenza all'estero del convenuto), prima di esaminare il merito della controversia si deve innanzitutto procedere d'ufficio alla verifica della giurisdizione del giudice italiano sulle domande introdotte dall'attrice.

Tale accertamento è richiesto, in via di principio (anche in caso di contumacia del convenuto), sia dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, "relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale" (c.d. Bruxelles II bis), sia dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", che – nei rispettivi ambiti di applicazione – impongono al giudice di verificare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale.

2.1.- Con riferimento alla domanda di separazione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento

(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come, nell'ordinamento italiano, l'art. 32 della legge 31 maggio 1995 n. 218), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3-5 del Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29 novembre 2007 n. 68, causa C-68/07, *Sundelind Lopez* v. *Lopez Lizazo*, ove è precisato che il Regolamento CE n. 2201/2003 "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri", in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza).

Nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento) va affermata a norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del citato Regolamento CE n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra le varie ipotesi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova "la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda", quando l'attore non è cittadino dello Stato membro stesso (operando altrimenti la norma più favorevole, che richiede la residenza abituale dell'attore per almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda).

Tale criterio trova applicazione nel caso in esame poiché l'attrice,

cittadina albanese, al momento della proposizione del ricorso risiedeva da oltre un anno in provincia di Belluno, ove vive con la figlia, nata a Belluno nel 2010, ed ove svolge una stabile attività lavorativa (v. certificazioni del Comune di , doc. 3 dell'attrice; cfr pg. 1 del ricorso).

Tenuto conto della nozione di "residenza abituale" – che deve essere ricostruita in modo autonomo nell'ambito del diritto dell'Unione europea, al fine di garantire uniformità di applicazione in tutti i Paesi membri, senza riferimenti a nozioni utilizzate in altri settori del diritto europeo o nel diritto interno dei singoli Stati – deve pertanto ritenersi, sulla base di una valutazione di natura sostanziale, che l'attrice abbia effettivamente fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi e relazioni nel Comune di , in provincia di Belluno, quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e lavorativa, da più di un anno alla data di proposizione della domanda giudiziale (v. Cass. sez. un. 17.2.2010 n. 3680; cfr. Cass. 15 giugno 2010, n. 15328).

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale.

Con riferimento alla domanda di addebito, una parte della giurisprudenza – traendo argomenti dal considerando n. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 – ritiene che le questioni relative alla colpa o alla responsabilità della crisi coniugale (*"the grounds for divorce"*) debbano restare escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (cfr. Trib. Tivoli 6 aprile 2011, in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 2011, 1097, per l'applicabilità dell'art. 5 n. 3 del Regolamento n. 44/2001, con riferimento al luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose della

condotta illecita del coniuge). Si deve tuttavia rilevare come, nel nostro sistema, la richiesta di addebito – pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. sez. un. 3.12.2001 n. 15248, Cass. sez. un. 4.12.2001 n. 15279, Cass. 8.2.2006 n. 2818, Cass. 7.12.2007 n. 25618, Cass. 30.3.2012 n. 5173, Cass. 22.1.2014 n. 1278) – risulti inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625, con riferimento all'inammissibilità del c.d. mutamento del titolo: "La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il capoverso dell'art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del giudice della separazione"; cfr. Cass. 20.3.2008 n. 7450: "In tema di separazione personale tra i coniugi, non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, 2° comma, c.c. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito").

La dichiarazione di addebito prevista dall'art. 151, 2° comma, c.c. si pone, infatti, come una variante dell'accertamento della improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità accessoria della pronuncia della

separazione (v. Cass. 7.12.1994 n. 10512, Cass. 17.3.1995 n. 3098).

Da ciò consegue che la richiesta di addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003) per la domanda principale di separazione personale (v. Trib. Belluno 30.12.2011, in *Foro it.*, 2012, I, 939, e in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 2012, 452).

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di addebito della separazione, sulla base delle disposizioni del Regolamento CE n. 2201/2003.

2.2.- Con riferimento alla giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale (nella cui nozione sono ricompresi i diritti e doveri di cui è investito il genitore nei confronti dei figli minori e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita: v. art. 2, n. 7, del Regolamento CE n. 2201/2003), la disciplina è dettata dall'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, che attribuisce la competenza giurisdizionale all'autorità dello Stato membro nel cui territorio "il minore risiede abitualmente" alla data di proposizione della domanda.

Nel caso in esame, la figlia delle parti, nata a il giorno , risiede con la madre nel Comune di in provincia di Belluno (v. certificazione, doc. 3 dell'attrice), per cui sussistono gli elementi di fatto che, sulla base di una valutazione di natura sostanziale, individuano la residenza abituale nel luogo che denota l'integrazione del minore nell'ambiente sociale e familiare (v. Corte giustizia CE, sez. III, 2 aprile 2009, A., causa C-523/07; Corte giustizia CE, sez. I, 22 dicembre 2010, *Mercredi* v. *Chaffe*, causa C-497/10 PPU; cfr. Cass. sez. un.

13.2.2012 n. 1984 e Cass. sez. un. 18.3.2016 n. 5418, secondo cui l'art. 8 del Regolamento CE del 27 novembre 2003 n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro, "unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto").

La giurisdizione del giudice italiano sulle questioni relative all'affidamento della figlia ed all'esercizio del diritto di visita (in riferimento all'ambito della responsabilità genitoriale delineato dall'art. 1, paragrafo 2, lett. a, del Regolamento) va pertanto affermata in applicazione del citato art. 8, non potendo operare, nel caso concreto, la "proroga della competenza" giurisdizionale, per connessione con la domanda di separazione, prevista dall'art. 12, paragrafo 1, del medesimo Regolamento n. 2201/2003, la cui applicazione presuppone non soltanto l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di almeno uno dei coniugi (lett. a), ma anche (lett. b) l'accettazione espressa (o comunque manifestata in modo univoco) della giurisdizione (mentre, nel caso in esame, il convenuto è rimasto contumace, e non ha quindi manifestato la propria accettazione).

2.3.- In ordine all'ulteriore questione, riguardante il contributo al mantenimento in favore della figlia e della moglie, il Regolamento CE n. 2201/2003 dispone che "Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di

obbligazioni alimentari in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001" (v. 11° considerando; cfr. l'art. 1, paragrafo 3, lett. e, del Regolamento CE n. 2201/2003).

L'art. 5, n. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" – il quale individuava uno speciale titolo di connessione, prevedendo che "in materia di obbligazioni alimentari" il debitore potesse essere convenuto, "qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale" (salvo che tale competenza "si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti") – è ora superato dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011, a seguito della ratifica da parte dell'Unione Europea, avvenuta in data 8 aprile 2010, del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, di cui è stata stabilita l'applicazione in via provvisoria (cfr. artt. 75 e 76 del Regolamento).

L'applicabilità del citato Regolamento è stata espressamente sancita dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui art. 45, nel testo modificato dall'art. 1, 1° comma, lettera b), del D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 7, dispone espressamente che "Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal Regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18

dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni"; tale disposizione, pur facendo diretto riferimento all'individuazione della legge applicabile (la "legge designata dal Regolamento"), richiama integralmente la disciplina introdotta dal Regolamento n. 4/2009, anche per quanto riguarda le regole sulla competenza giurisdizionale (e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni).

La fattispecie in esame – caratterizzata dalla presenza di elementi di estraneità – rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009, la cui nozione di obbligazioni alimentari (*maintenance obligations*) va intesa nell'autonoma accezione propria del diritto dell'Unione europea, caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento del soggetto bisognoso (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 27 febbraio 1997, n. 220, *van den Boogaard* v. *Laumen*, causa C-220/95, pt. 22), che si estende "a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" (cfr. considerando n. 11 e art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009), considerate in senso ampio, e quindi comprensive dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento e delle obbligazioni di alimenti previste dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un. 1° ottobre 2009, n. 21053).

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 4/2009, va quindi qualificata come alimentare quell'obbligazione che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, ha la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale – cioè in un titolo diverso dal mero accordo delle parti – e si connota per

la prevalenza dello scopo di sostentamento, che presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizioni economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto (essendo irrilevante che questa consista nella corresponsione di pagamenti periodici o *una tantum*, nel trasferimento della proprietà di beni dai quali ricavare un rendita oppure nella concessione di garanzie reali o personali).

Anche il caso in esame, riguardante l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento della figlia minore e della moglie, attiene pertanto alla materia delle "obbligazioni alimentari", ai sensi del Regolamento (CE) n. 4/2009.

In tale ambito il legislatore europeo ha inteso creare un sistema unitario della disciplina della giurisdizione, che tende a realizzare vari obiettivi, tra i quali quello di adattare le norme in materia di competenza giurisdizionale in modo da preservare gli interessi dei creditori di alimenti, e quello di escludere il rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale (v. considerando n. 15).

Sebbene il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio riguardi un soggetto (il debitore) che non è cittadino di un Paese dell'Unione europea, deve essere comunque affermata l'applicabilità del Regolamento (CE) n. 4/2009, che prescinde dalla nazionalità europea delle parti e dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno (per l'Italia, dalla legge 31 maggio 1995, n. 218). Il Regolamento (CE) n. 4/2009 individua infatti, quali criteri generali di competenza giurisdizionale (art. 3, lett. a e b), la

residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare (oltre ai criteri di cui all'art. 3, lett. c e d, ispirati al principio di c.d. concentrazione).

In primo luogo, il concorso alternativo tra foro del convenuto e foro del creditore rende evidente il *favor creditoris*, che attribuisce al creditore di alimenti, quando agisce in giudizio, la facoltà di instaurare il procedimento o nello Stato membro in cui si trova la propria residenza abituale (anche quando il convenuto abbia la residenza in uno Stato terzo: v. considerando n. 15) o in quello della residenza abituale del debitore, potendo così individuare il giudice che sia in grado di valutare più adeguatamente le condizioni economiche delle parti e la reale consistenza del patrimonio dell'obbligato (mentre, nell'ipotesi contraria, il debitore-attore che eventualmente agisca, ad es., per l'accertamento negativo dell'obbligo alimentare o per la riduzione della prestazione dovuta, ha a disposizione soltanto il foro del convenuto, coincidente, in quel caso, con il foro del creditore).

In secondo luogo, dall'autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale in uno Stato membro (art. 3 lett. a - b), rispetto al criterio sussidiario fondato sulla cittadinanza comune delle parti (art. 6), consegue che la residenza abituale (del creditore o del convenuto) costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza, con la conseguenza che i criteri dettati dall'art. 3, lett. a - b, del Regolamento (CE) n. 4/2009 trovano applicazione in tutti i casi in cui le parti (o almeno una di esse) risiedano abitualmente nel territorio di uno dei Paesi dell'Unione, a prescindere dalla loro cittadinanza

(appartenente o meno all'Unione europea).

Nel caso in esame, opera il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché l'attrice risiede (con la figlia minore) in provincia di Belluno, ove ha effettivamente fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi e relazioni, quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e lavorativa.

Trovano applicazione anche i criteri previsti dall'art. 3, lett. c-d, del Regolamento (CE) n. 4/2009, preordinati alla concentrazione dei procedimenti, che riconducono le domande accessorie alla competenza del giudice chiamato a decidere sulle azioni di stato (v. Corte giustizia CE, sez. III, 16 luglio 2015, A v. B, causa C-184/14): le domande relative ad obbligazioni alimentari sono proponibili davanti al giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone (art. 3, lett. c, del Regolamento n. 4/2009 che riproduce la seconda parte dell'art. 5, par. 2, del Regolamento n. 44/2001, individuando uno speciale titolo di connessione con le cause matrimoniali) o alla responsabilità genitoriale (art. 3, lett. d, del Regolamento n. 4/2009), salvo che la competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

Va quindi affermata la giurisdizione italiana sulle domande riguardanti il contributo al mantenimento in favore della ricorrente e della figlia minore.

2.4.- Quanto alla competenza per territorio, non essendo noto il luogo di attuale residenza del convenuto, trova applicazione il disposto dell'art. 706, 2° comma, c.p.c., che individua come foro competente (quando il

coniuge convenuto risieda all'estero o sia irreperibile) quello del luogo di residenza del ricorrente (criterio compatibile con le disposizioni del Regolamento n. 4/2009: v. Corte giustizia CE, sez. III, 18 dicembre 2014, *Sanders* v. *Verhaegen*, cause riunite C-400/13 e C-408/13).

3.- Procedendo all'esame della disciplina sostanziale da applicare alla fattispecie, debbono essere tenute distinte le questioni riguardanti, rispettivamente, la domanda di separazione e di addebito, l'affidamento della figlia minore ed il contributo al mantenimento.

3.1.- Con riferimento all'individuazione della legge applicabile alla separazione, va innanzitutto ricordato che le disposizioni dell'art. 31 della legge 31 maggio 1995 n. 218 – che rinviavano alla "legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda" o, in mancanza, alla "legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata" (1° comma), e precisavano che "la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana" (2° comma) – non hanno effetto nei procedimenti che (come quello in esame, in cui il ricorso introduttivo è stato depositato il 12 agosto 2016) sono iniziati successivamente al 21 giugno 2012, data di applicazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale (v. considerando n. 6).

La principale innovazione introdotta dal Regolamento n. 1259/2010, che ha dettato norme uniformi di conflitto, è costituita dalla previsione della facoltà, riconosciuta alle parti dall'art. 5, di scelta della legge applicabile al divorzio o alla separazione (c.d. *optio legis*): "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro".

Nel caso in esame, tuttavia, poiché il convenuto è rimasto contumace – e non vi è un preventivo accordo delle parti sulla scelta della legge, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 1259/2010 – viene in considerazione l'art. 8 del Regolamento n. 1259/2010, che individua la legge applicabile "in mancanza di scelta ad opera delle parti", prevedendo criteri concorrenti in ordine successivo ("a cascata") che rinviano, in primo luogo, alla legge dello Stato "della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale" (lett. a) e, in mancanza di una residenza abituale comune (o dell'ultima residenza abituale dei coniugi nell'ultimo anno, se uno di essi vi risiede ancora: v. lett. b), alla legge dello Stato "di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale" (lett. c) o, infine, alla legge dello Stato "in cui è adita l'autorità giurisdizionale" (lett. d).

Nella fattispecie concreta, poiché il convenuto ha recentemente abbandonato la residenza familiare, non può trovare applicazione il criterio di cui alla lett. a; risulta tuttavia applicabile il criterio "dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale", previsto dall'art. 8, lett. b (v. certificato rilasciato il 24.3.2016, attestate che a quella data il convenuto era ancora residente nel Comune di Agordo: v. doc. 2 dell'attrice), dovendosi individuare nel Comune di Agordo il luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi nell'ultimo anno anteriore all'introduzione del giudizio.

Nel caso in esame, è dunque richiamata la legge italiana; e poiché l'attrice ha proposto la domanda di separazione (e non di divorzio), viene in considerazione, quale *lex causae*, la disciplina dettata dal codice civile in materia di separazione coniugale (mentre non trova applicazione la normativa sostanziale albanese, essendo quindi irrilevante che essa preveda soltanto lo scioglimento del vincolo matrimoniale e non conosca l'istituto della separazione).

In via generale, va osservato che il Regolamento n. 1259/2010 ha reso inapplicabile il 2° comma dell'art. 31 della legge 31.5.1995 n. 218 (il quale stabiliva che la separazione personale, qualora fosse non prevista dalla legge straniera applicabile, dovesse essere regolata dalla legge italiana) – disposizione che poteva giustificare l'applicazione della disciplina italiana in materia di separazione personale, quale regime più favorevole alla conservazione del vincolo coniugale e familiare, rispetto agli effetti

derivanti dal divorzio – mentre nella fattispecie, riguardante una domanda di separazione, non sarebbe comunque invocabile, ai fini dell'applicazione della *lex fori*, l'art. 10 del Regolamento n. 1259/2010 ("Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro"), costituendo espressione del *favor divortii*, e del divieto di discriminazione fondata sul sesso, come del più generale principio di uguaglianza dei coniugi (cfr. Cass. 1° dicembre 2016 n. 24542, in riferimento all'art. 31, 2° comma, della legge 31.5.1995 n. 218).

3.2.- Deve pertanto essere pronunciata la separazione in applicazione della legge italiana.

Dal complessivo contegno assunto, nel corso del processo, dalle parti – e, in particolare, dal convenuto, rimasto contumace – è emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale.

Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione, proposta dall'attrice, è fondata e deve essere accolta.

Nel vigente ordinamento, la dichiarazione di addebito prevista dall'art. 151, 2° comma, c.c. si pone come una mera variante dell'accertamento della improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità accessoria ed eventuale della pronuncia della separazione, accertabile solo ove ne ricorrano le circostanze; ne consegue che, ai fini della verifica della responsabilità della cessazione dell'unità familiare, non può farsi esclusivo

riferimento ai comportamenti dei coniugi che risultino intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già manifesta impossibilità di prosecuzione della convivenza (v. Cass. 17.3.1995 n. 3098, Cass. 7.12.1994 n. 10512), essendo necessario accertare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella crisi coniugale o se essa sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 28.9.2001 n. 12130, Cass. 28.4.2006 n. 9877, Cass. 20.8.2014 n. 18074).

Con particolare riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio dall'attrice – la quale ha esposto che l'origine dei contrasti familiari deve essere individuata nella condotta violenta del marito, che dopo la condanna penale per abusi sessuali sulla moglie, confermata dalla Corte d'appello di Venezia, ha abbandonato la casa coniugale, senza dare notizie di sé, disinteressandosi della moglie e della figlia minore, essendo probabilmente ritornato a vivere in Albania, proprio paese d'origine – le risultanze documentali (v. sentenza penale di condanna n. 297/16 del 27.4.2016 del tribunale di Belluno, doc. 5 dell'attrice) confermano le circostanze esposte nel ricorso. Risultano quindi fondate le deduzioni dell'attrice in ordine all'effettiva inosservanza, da parte del coniuge, dei doveri derivanti dal matrimonio, previsti dagli artt. 143 e 147 c.c. (v. Cass. 29.10.1997 n. 10648 e Cass. 28.2.2000 n. 2217, Cass. 3.8.2007 n. 17056, Cass. ord. 15.12.2016 n. 25966).

Poiché l'addebito formulato riguarda comportamenti effettivamente idonei a produrre pesanti conseguenze nella vita familiare e tali da creare un gravissimo disagio nella situazione personale e sociale dell'attrice e

della figlia minore – in quanto direttamente correlati al sorgere dei contrasti che hanno reso non tollerabile la prosecuzione della convivenza e che costituiscono la ragione della separazione – le violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale, collaborazione e rispetto nei confronti del coniuge e della figlia configurano dunque i presupposti che legittimano la pronuncia di addebito della separazione a carico del convenuto, a norma dell'art. 151, 2° comma, c.c. (v. Cass. 10.6.2005 n. 12373, Cass. ord. 24.2.2011 n. 4540, Cass. 14.2.2012 n. 2059, Cass. 8.5.2013 n. 10719, Cass. 4.12.2014 n. 25663, Cass. 29.9.2015 n. 19328).

3.3.- Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (ricomprendente i diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita: v. art. 2, n. 7, del Regolamento CE n. 2201/2003), va rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36 ma dell'art. 42 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (v. Cass. sez. un. 9.1.2001 n. 1), il quale rinvia ancora (in assenza di norme di coordinamento con la legge 18.6.2015 n. 101, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996) alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge

applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980 n. 742, i cui artt. 1 e 2 – attribuendo la competenza per l'adozione delle misure in materia di protezione alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, secondo quanto previsto "dalla loro legge interna" – prevedevano la coincidenza tra *forum* e *ius*, mentre l'art. 3 sottoponeva i rapporti *ex lege* (nei quali può essere ricompresa la responsabilità genitoriale) alla legge nazionale del figlio.

Peraltro, come si è detto, è nel frattempo intervenuta, ad opera della legge 18 giugno 2015, n. 101, la ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016 (per effetto del deposito, in data 30 settembre 2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a).

Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore: nella fattispecie concreta – poiché la figlia minore risiede in Italia con la madre – risulta quindi applicabile la legge italiana.

Del resto, nel caso in esame la legge italiana dovrebbe comunque trovare applicazione, anche in forza dell'art. 36 *bis* della legge 31 maggio 1995 n. 218, introdotto dal d.l.vo 28.12.2013 n. 154, in vigore dal 7.2.2014, a norma del quale, "nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio".

Si tratta infatti di una norma di applicazione necessaria, che impone di attuare i principi del diritto italiano – quale correttivo delle disposizioni della legge straniera richiamate dalle norme di conflitto – nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli.

Tale disposizione trova la propria *ratio* nei casi, come quello in esame, nei quali – in forza del carattere universale del rinvio – la legge straniera eventualmente applicabile potrebbe essere quella di Paesi meno sensibili ai principi fondamentali in materia di famiglia, che informano le legislazioni degli Stati dell'Unione Europea.

Di conseguenza, con riferimento all'affidamento della figlia, si osserva che la condotta tenuta dal convenuto – il quale si è reso irreperibile, senza dare notizie di sé – risulta manifestamente contraria all'interesse della minore, ed assume specifico rilievo agli effetti dell'art. 337 *quater*, 1° comma, c.c., introdotto dal d.l.vo 28 dicembre 2013 n. 154, giustificando l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, pur dovendosi riconoscere al padre la facoltà di vederla.

Infatti, alla luce dei principi dell'ordinamento che considerano imprescindibile l'apporto di entrambi i genitori al fine di realizzare il pieno

e corretto sviluppo della persona e riconoscono il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale (v. art. 337 *ter* c.c.; cfr. Cass. 23.9.2015 n. 18817), risulta evidente che la condotta del convenuto ha inevitabilmente arrecato pregiudizio alla figlia.

In sostanza, nelle attuali circostanze, non appare prospettabile l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per l'inidoneità manifestata dal padre con la propria condotta (v. Cass. 18.6.2008 n. 16593, Cass. 17.12.2009 n. 26587, Cass. 2.12.2010 n. 24526, Cass. 29.3.2012 n. 5108): poiché il convenuto ha dimostrato di disinteressarsi della figlia, senza fornire alcun contributo al sostentamento della famiglia, risulta evidente che l'ipotesi di affidamento condiviso non appare conforme, agli effetti dell'art. 337 *quater*, 1° comma, c.c., all'interesse della minore, la quale deve pertanto essere affidata in via esclusiva alla madre, con residenza presso la stessa, che provvederà alla sua istruzione ed educazione (v. Cass. 18.6.2008 n. 16593, Cass. 17.12.2009 n. 26587), prevedendo che le decisioni di maggior importanza per la figlia, oltre a quelle di ordinaria amministrazione, siano adottate dalla madre (art. 337 *ter*, 3° comma, c.c.), dovendosi comunque riconoscere la facoltà del padre di vedere la figlia, previo accordo con l'altro genitore ed in presenza di operatori del Servizi sociali, nel rispetto delle esigenze di salute e di ordinato regime di vita sociale e scolastico della minore.

3.4.- Procedendo alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti della figlia minore, viene in

considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento".

L'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede – in mancanza, come nel caso in esame, di una specifica designazione ad opera delle parti (c.d. *optio legis*: v. art. 7-8 del protocollo) – che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla "legge dello Stato di residenza abituale del creditore", e quindi, nel caso concreto, dalla legge italiana.

Tale criterio è derogato, in via di principio, dal disposto dell'art. 4, paragrafo 3, del Protocollo, a norma del quale, per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, "qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro": nell'ipotesi in esame, la legge dello Stato di residenza abituale del creditore, determinata in base all'art. 3 del Protocollo, coincide con la *lex fori*, realizzando quella virtuosa convergenza tra *forum* e *ius* che rientra nello spirito del Regolamento n. 4/2009.

Trovano quindi applicazione le disposizioni della legge italiana, ed in particolare gli artt. 337 *bis* ss. c.c., dovendosi altresì fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione alimentare, all'art. 14 del Protocollo dell'Aia del 2007, a norma del quale "anche se la legge applicabile dispone diversamente, occorre tener conto delle esigenze del

creditore e delle risorse del debitore".

Quanto al merito, va ricordato che, con ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza del 13.10.2016, il presidente del tribunale, oltre ad aver disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di euro 400, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché a rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.

Il tribunale, valutata la situazione personale delle parti, ritiene che il provvedimento temporaneo sia idoneo a garantire l'interesse morale e materiale della figlia, in osservanza delle disposizioni degli artt. 337 *ter* ss. c.c., e debba pertanto essere confermato nei limiti della somma mensile di euro 300, in riferimento ai criteri usualmente applicati in casi analoghi, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2018, ponendo a carico del convenuto anche il 50% delle spese straordinarie (medico-sanitarie e scolastiche) sostenute nell'interesse della figlia, sino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica.

Deve trovare accoglimento anche la domanda di riconoscimento del contributo al mantenimento, proposta dall'attrice in proprio favore, contributo che può essere determinato – tenuto conto della giovane età della ricorrente e della capacità di procurarsi un reddito mediante l'attività lavorativa – nell'importo mensile di euro 200, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2018.

Va accolta anche la domanda di condanna del convenuto a tenere indenne l'attrice da ogni richiesta di pagamento comunque dovuto in ragione del contratto di finanziamento n. 2656664 stipulato dai coniugi con Unicredit s.p.a..

Infine, debbono essere autorizzati il rilascio ed il rinnovo in favore dell'attrice, in via autonoma, di ogni documento utile nell'interesse della figlia minore, anche con riferimento al permesso di soggiorno e ad ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio, nonché il rilascio in favore dell'attrice dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio, indipendentemente dal consenso del marito.

Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali, liquidate come da dispositivo, debbono essere poste a carico del convenuto.

P. Q. M.

Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa di separazione proposta, con ricorso depositato in data 12.8.2016, da

nei confronti di , così provvede:

1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , con addebito al convenuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c.;

2) dispone l'affidamento della figlia minore alla responsabilità esclusiva della madre, con residenza presso la stessa, che provvederà alla sua istruzione ed educazione, prevedendo che le decisioni di maggior importanza per la figlia, oltre a quelle di ordinaria amministrazione, siano adottate dalla madre, e riconoscendo la facoltà del padre di vedere la figlia, previo accordo con l'altro genitore ed in presenza di operatori del Servizi

sociali, nel rispetto delle esigenze di salute e di ordinato regime di vita sociale e scolastico della minore;

3) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 300, da corrispondere all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere da gennaio 2018, ed al 50% delle spese straordinarie (medico-sanitarie e scolastiche) sostenute nell'interesse della figlia, sino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica;

4) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di euro 200, da corrispondere all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere da gennaio 2018;

5) condannato il convenuto a tenere indenne l'attrice da ogni richiesta di pagamento comunque dovuto in ragione del contratto di finanziamento n. stipulato dai coniugi con Unicredit s.p.a.;

6) autorizza il rilascio e rinnovo in favore dell'attrice, in via autonoma, di ogni documento utile nell'interesse della figlia minore, anche con riferimento al permesso di soggiorno e ad ogni altro documento d'identità, valido per l'espatrio;

7) autorizza il rilascio, in favore dell'attrice, dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio, indipendentemente dal consenso del marito;

8) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.557,00, di cui euro 4.459,00 per compensi

ed euro 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Belluno, 13.6.2017

IL PRESIDENTE EST.

dott. Umberto Giacomelli

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Luisa De Vallier

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9.11.2017

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Luisa De Vallier